

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE "IN PRIMA CLASSE PER BOLOGNA-VIGNOLA"

Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita con atto separato di cui il presente Statuto fa parte integrante, l'Associazione denominata "**IN PRIMA CLASSE PER BOLOGNA-VIGNOLA**", di seguito denominata Associazione, con sede legale provvisoria in Via Barella 645 c/o Quartieri Maurizio, 41058 Vignola (MO).
2. L'Associazione è apartitica e apolitica.
3. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. L'Associazione opera senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti. L'assenza di fini di lucro si intende come divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme dirette, indirette o differite.
6. L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 2 - SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione, ispirandosi ai principi generali della partecipazione e della solidarietà, si prefigge lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi e i diritti dell'intera collettività, che utilizza o intende utilizzare i mezzi di trasporto ferroviario e su gomma nell'intero percorso Bologna/Vignola.
2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso, l'Associazione si propone di:
 - a) **contribuire** al miglioramento del servizio ferroviario e degli altri servizi di trasporto pubblico sulla tratta Vignola/Bologna e costituire un punto di riferimento certo per le Istituzioni e le aziende erogatrici di servizi facendo pressioni affinché siano risolti i problemi esistenti;
 - b) **informare** i cittadini e gli utenti su questioni inerenti al trasporto ferroviario e ai trasporti pubblici in genere nella tratta Bologna/Vignola;
 - c) **esporre**, in tutte le opportune sedi istituzionali, gli interessi dell'utenza;
 - d) **promuovere** la rimozione degli ostacoli che impediscono pari dignità sociale, favorendo anche il diritto alla salute e a un ambiente decoroso ed accogliente;
 - e) **elevare** la qualità della vita degli utenti del trasporto pubblico.
3. L'Associazione assume e organizza iniziative che risultino rispondenti al proprio scopo attivandosi a tal fine con: petizioni, redazione di note informative per gli utenti, lettere aperte, sondaggi, indagini statistiche, diffusioni di articoli sulla stampa o attraverso altri mezzi di informazione o comunicazione, organizzazione di eventuali forme di protesta non violente, nonché qualsiasi iniziativa volta al miglioramento delle condizioni ad esclusivo vantaggio dei fruitori del servizio di trasporto.

4. L'Associazione biasima, non alimenta e si dissocia da qualsiasi forma di violenza, qualsiasi intento diffamatorio, qualsiasi forma di istigazione a commettere un qualsiasi reato e attività contro la legge.
5. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle vigenti leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3 - MEMBRI DELL' ASSOCIAZIONE

1. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i successivi aderenti. Può iscriversi all'Associazione chiunque, avendo almeno 14 anni di età, accetti il presente statuto, condivida gli scopi dell'Associazione e presenti regolare domanda compilando l'apposita scheda di adesione.
2. La qualità di aderente si perde per:
 - a) decesso;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) comportamento contrastante con gli scopi statuari;
 - d) violazione degli obblighi statuari;
 - e) indegnità;
 - f) mancato versamento della quota associativa, se prevista.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto di maggioranza non inferiore ai due terzi dei suoi membri. E' ammesso il ricorso del socio decaduto all'Assemblea, che decide in via definitiva.

Articolo 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci hanno diritto di:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni;
 - c) accedere alle cariche associative, con i limiti espressi all'articolo 8;
 - d) richiedere un esemplare dello Statuto e prendere visione, con estrazione di copia, degli atti deliberativi relativi alla gestione dell'Associazione.
2. I soci sono obbligati a:
 - a) osservare il presente Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) versare le quote associative eventualmente deliberate dall'Assemblea.

Articolo 5 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente.

Articolo 6 - L' ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa decisione del Consiglio Direttivo. La convocazione è resa nota tramite affissione nelle stazioni e fermate della linea ferroviaria Bologna-Vignola, o tramite comunicazioni elettroniche. L'avviso di convocazione deve essere reso pubblico almeno sette giorni prima della data dell'assemblea.
3. L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

4. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno (entro il 30 aprile) e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.
5. La convocazione in via straordinaria è fatta dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 degli aderenti; nell'ultimo caso, l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.
6. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - a) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
 - b) l'approvazione del programma;
 - c) l'approvazione della relazione sull'attività e del rendiconto consuntivo.
7. Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
 - a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) formulare gli indirizzi ed approvare il programma proposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.
8. Le Assemblee ordinaria e straordinaria possono approvare regolamenti.
9. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti e sono prese:
 - a) a maggioranza semplice dei presenti;
 - b) con maggioranza qualificata, quando previsto dal presente Statuto.
10. Ogni aderente maggiorenne ha il potere di esprimere un voto proprio e di altri associati quale portatore di deleghe, fino a un massimo di tre.

Articolo 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di 7 e un massimo di 15 eletti dall'assemblea tra i soci maggiorenni. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione elettronica ogni qualvolta risulti necessario, con preavviso di sette giorni.
3. Onde garantire la terzietà dell'Associazione nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle aziende erogatrici di servizi, non possono far parte del Consiglio Direttivo gli associati che ricoprono incarichi negli organi esecutivi delle Amministrazioni locali (Comuni e Province) e territoriali (Regione). Sono altresì esclusi, per motivi di chiara incompatibilità, i dirigenti in servizio delle aziende appartenenti all'ente gestore o che ricoprono incarichi aventi diretta attinenza con il trasporto ferroviario e su gomma.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadenza del Consiglio Direttivo. Deve ritenersi decaduto il consigliere che manca a tre sedute consecutive del Consiglio senza far pervenire giustificato motivo.
5. Al Consiglio Direttivo spetta:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- b) nominare 2 (due) componenti effettivi e 1 (uno) supplente che rappresentino l'Associazione in seno al C.R.U.F.E.R. (Comitato regionale degli utenti ferroviari dell'Emilia Romagna);
 - c) predisporre il rendiconto consuntivo, la relazione annuale ed il programma di attività nei tempi sopra indicati, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - d) nominare fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario/Tesoriere che restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono spettanti all'Assemblea dei soci, prestando la propria attività in base alle attitudini o competenze per il raggiungimento degli obiettivi generali.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.
8. Le deliberazioni del Consiglio richiedono, per la loro validità, il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Per ogni riunione del Consiglio Direttivo il Segretario redige un verbale sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

Articolo 8 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
3. Il Presidente può delegare a membri del Consiglio Direttivo la funzione di portavoce dell'Associazione in specifiche occasioni o sedi stabili di confronto.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nella riunione che dovrà essere convocata entro 15 giorni.

Articolo 9 - GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito.
2. Ogni eventuale attività svolta a favore dell'Associazione è prestata a titolo gratuito.
3. Eventuali forme di rimborso per le spese sostenute saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – CONTROVERSIE INTERNE ALL'ASSOCIAZIONE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. L'Assemblea è competente a decidere, di sua iniziativa o del Consiglio Direttivo, sulle controversie interne all'Associazione ed in materia disciplinare.
2. Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni dell'Assemblea sono definitive.

Articolo 11 - RISORSE ECONOMICHE – RENDICONTO

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) contributi degli aderenti, anche sotto forma di eventuali quote associative;
 - b) contributi privati o sponsorizzazioni;
 - c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) strumenti, locali e utilità messe a disposizione gratuitamente da amministrazioni o enti locali, altre associazioni o privati in genere;
 - g) contributi di Organismi internazionali;
 - h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - j) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - k) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato all'incremento del patrimonio.
2. L'esercizio finanziario inizia il 01 Gennaio e termina il 31 Dicembre.
3. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
4. Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti in alcun modo diretto o indiretto, salvo che non sia imposto dalla legge.

Articolo 12 – MODIFICHE ALLO STATUTO – SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, o da almeno 1/10 degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un Ente o Istituzione con fini di utilità sociale designata dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 13 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Articolo 14 – NORME TRANSITORIE

1. Alla costituzione dell'Associazione, i soci fondatori, in deroga all'art. 7 del presente Statuto, per assicurare l'immediata funzionalità ed operatività dell'Associazione stessa, formano un Consiglio Direttivo provvisorio, che resterà in carica sino allo svolgimento della prima assemblea dei soci.
2. Entro il 30 aprile 2010, dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e individuata la nuova e definitiva sede legale.

Vignola, 21 maggio 2009

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun socio fondatore:

	Nome e Cognome	Firma
1.	Biffoni Francesca	_____
2.	Bondi Giancarlo	_____
3.	Gambuzzi Rita	_____
4.	Lenzi Luciana	_____
5.	Madeo Andrea	_____
6.	Orsini Norma	_____
7.	Paltrinieri Andrea	_____
8.	Paternoster Sandro	_____
9.	Quartieri Maurizio	_____
10.	Savanelli Anna	_____
11.	Viale Cristiana	_____
12.	Vida Silvia	_____